CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 23

L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtu' di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella citta' di Roma, e che sono compresi nella presente Legge di soppressione, e' conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominera' fra individui appartenenti alla Nazione straniera.

Ciascuna Amministrazione procedera' alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumera' l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. E' escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it